

# Gazzetta ufficiale

# L 191

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

53° anno  
23 luglio 2010

Sommario

### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

Regolamento (UE) n. 648/2010 della Commissione, del 22 luglio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..	1
Regolamento (UE) n. 649/2010 della Commissione, del 22 luglio 2010, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine .....	3
Regolamento (UE) n. 650/2010 della Commissione, del 22 luglio 2010, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .....	7
Regolamento (UE) n. 651/2010 della Commissione, del 22 luglio 2010, recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008.....	11
Regolamento (UE) n. 652/2010 della Commissione, del 22 luglio 2010, che, nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere .....	12
Regolamento (UE) n. 653/2010 della Commissione, del 22 luglio 2010, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova .....	13

Prezzo: 3 EUR

(segue)

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (UE) n. 654/2010 della Commissione, del 22 luglio 2010, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine .....	15
Regolamento (UE) n. 655/2010 della Commissione, del 22 luglio 2010, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 .....	17
Regolamento (UE) n. 656/2010 della Commissione, del 22 luglio 2010, recante decisione di non fissare il prezzo minimo di vendita del burro per la quarta gara parziale nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 446/2010 .....	19
Regolamento (UE) n. 657/2010 della Commissione, del 22 luglio 2010, recante decisione di non fissare un prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la quarta gara parziale nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010 .....	20
Regolamento (UE) n. 658/2010 della Commissione, del 22 luglio 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10 .....	21
Regolamento (UE) n. 659/2010 della Commissione, del 22 luglio 2010, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....	23
Regolamento (UE) n. 660/2010 della Commissione, del 22 luglio 2010, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....	25

RACCOMANDAZIONI

2010/410/UE:

★ <b>Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione</b> .....	28
--	----

---

**Rettifiche**

Rettifica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 163 del 30 giugno 2010 .....	35
---	----



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 648/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2010

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	42,3
	TR	66,8
	ZZ	54,6
0707 00 05	MK	41,0
	TR	114,0
	ZZ	77,5
0709 90 70	TR	106,3
	ZZ	106,3
0805 50 10	AR	94,5
	UY	56,9
	ZA	114,7
	ZZ	88,7
0806 10 10	CL	98,6
	EG	147,8
	IL	126,4
	MA	162,3
	TR	142,4
	ZA	130,8
	ZZ	134,7
0808 10 80	AR	127,7
	BR	80,1
	CA	114,8
	CL	98,4
	CN	73,7
	NZ	114,2
	US	156,7
	UY	111,6
	ZA	99,3
	ZZ	108,5
	0808 20 50	AR
CL		101,0
CN		98,4
NZ		130,0
ZA		95,1
ZZ		107,0
0809 10 00	TR	193,1
	ZZ	193,1
0809 20 95	CL	150,0
	TR	239,3
	US	520,8
	ZZ	303,4
0809 30	AR	75,9
	TR	184,3
	ZZ	130,1
0809 40 05	BA	78,6
	BR	123,2
	TR	130,0
	XS	91,2
	ZZ	105,8

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (UE) N. 649/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2010

## recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ganizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(4)</sup>.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i prodotti contemplati dall'allegato I, parte XV, del medesimo regolamento, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e i prezzi nella Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, è necessario fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163 e 164 e da 167 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Unione e che recano il bollo sanitario previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(2)</sup>. È inoltre necessario che detti prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari <sup>(3)</sup>, e del regolamento (CE) n. 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'or-

(5) Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate <sup>(5)</sup>, prevedono una riduzione della restituzione all'esportazione particolare se la quantità destinata all'esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all'85 % della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento.

(6) Occorre pertanto abrogare il regolamento (UE) n. 338/2010 della Commissione <sup>(6)</sup> e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di bollo sanitario stabiliti nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

*Articolo 2*

Nel caso di cui all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007, il tasso della restituzione applicabile ai prodotti del codice prodotto 0201 30 00 9100 è ridotto di 7 EUR/100 kg.

*Articolo 3*

Il regolamento (UE) n. 338/2010 è abrogato.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

<sup>(3)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

<sup>(5)</sup> GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21.

<sup>(6)</sup> GU L 102 del 23.4.2010, pag. 29.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

---

## ALLEGATO

**Restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 23 luglio 2010**

Codice dei prodotti	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
0102 10 10 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	25,9
0102 10 30 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	25,9
0201 10 00 9110 <sup>(1)</sup>	B02	EUR/100 kg peso netto	36,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	21,5
0201 10 00 9130 <sup>(1)</sup>	B02	EUR/100 kg peso netto	48,8
	B03	EUR/100 kg peso netto	28,7
0201 20 20 9110 <sup>(1)</sup>	B02	EUR/100 kg peso netto	48,8
	B03	EUR/100 kg peso netto	28,7
0201 20 30 9110 <sup>(1)</sup>	B02	EUR/100 kg peso netto	36,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	21,5
0201 20 50 9110 <sup>(1)</sup>	B02	EUR/100 kg peso netto	61,0
	B03	EUR/100 kg peso netto	35,9
0201 20 50 9130 <sup>(1)</sup>	B02	EUR/100 kg peso netto	36,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	21,5
0201 30 00 9050	US <sup>(3)</sup>	EUR/100 kg peso netto	6,5
	CA <sup>(4)</sup>	EUR/100 kg peso netto	6,5
0201 30 00 9060 <sup>(6)</sup>	B02	EUR/100 kg peso netto	22,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	7,5
0201 30 00 9100 <sup>(2)</sup> <sup>(6)</sup>	B04	EUR/100 kg peso netto	84,7
	B03	EUR/100 kg peso netto	49,8
	EG	EUR/100 kg peso netto	103,4
0201 30 00 9120 <sup>(2)</sup> <sup>(6)</sup>	B04	EUR/100 kg peso netto	50,8
	B03	EUR/100 kg peso netto	29,9
	EG	EUR/100 kg peso netto	62,0
0202 10 00 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	16,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	5,4
0202 20 30 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	16,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	5,4
0202 20 50 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	16,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	5,4
0202 20 90 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	16,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	5,4
0202 30 90 9100	US <sup>(3)</sup>	EUR/100 kg peso netto	6,5
	CA <sup>(4)</sup>	EUR/100 kg peso netto	6,5

Codice dei prodotti	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
0202 30 90 9200 <sup>(6)</sup>	B02	EUR/100 kg peso netto	22,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	7,5
1602 50 31 9125 <sup>(5)</sup>	B00	EUR/100 kg peso netto	23,3
1602 50 31 9325 <sup>(5)</sup>	B00	EUR/100 kg peso netto	20,7
1602 50 95 9125 <sup>(5)</sup>	B00	EUR/100 kg peso netto	23,3
1602 50 95 9325 <sup>(5)</sup>	B00	EUR/100 kg peso netto	20,7

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Unione).

B02: B04 e destinazione EG.

B03: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (\*), Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 33 e 42 e, ove del caso, all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1)].

B04: Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.

(\*): Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(<sup>1</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).

(<sup>2</sup>) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).

(<sup>3</sup>) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (GU L 308 del 8.11.2006, pag. 7).

(<sup>4</sup>) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1041/2008 della Commissione (GU L 281 del 24.10.2008, pag. 3).

(<sup>5</sup>) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).

(<sup>6</sup>) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.



**REGOLAMENTO (UE) N. 650/2010 DELLA COMMISSIONE****del 22 luglio 2010****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XVI, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato unitario può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

- (3) L'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che le restituzioni possano essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (4) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione <sup>(2)</sup>.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.

## ALLEGATO

## Restituzioni all'esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 23 luglio 2010

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 30 31 9100	L20	EUR/100 kg	0,00	0402 29 19 9900	L20	EUR/100 kg	0,00
0401 30 31 9400	L20	EUR/100 kg	0,00	0402 29 99 9100	L20	EUR/100 kg	0,00
0401 30 31 9700	L20	EUR/100 kg	0,00	0402 29 99 9500	L20	EUR/100 kg	0,00
0401 30 39 9100	L20	EUR/100 kg	0,00	0402 91 10 9370	L20	EUR/100 kg	0,00
0401 30 39 9400	L20	EUR/100 kg	0,00	0402 91 30 9300	L20	EUR/100 kg	0,00
0401 30 39 9700	L20	EUR/100 kg	0,00	0402 91 99 9000	L20	EUR/100 kg	0,00
0401 30 91 9100	L20	EUR/100 kg	0,00	0402 99 10 9350	L20	EUR/100 kg	0,00
0401 30 99 9100	L20	EUR/100 kg	0,00	0402 99 31 9300	L20	EUR/100 kg	0,00
0401 30 99 9500	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 11 9000	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 10 11 9000	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9200	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 10 19 9000	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9300	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 10 99 9000	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9500	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 11 9200	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9900	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 11 9300	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 33 9400	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 11 9500	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 59 9310	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 11 9900	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 59 9340	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 17 9000	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 59 9370	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 19 9300	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 21 9120	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 19 9500	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 21 9160	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 19 9900	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 23 9120	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 91 9100	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 23 9130	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 91 9200	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 23 9140	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 91 9350	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 23 9150	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 99 9100	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 81 9100	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 99 9200	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 83 9110	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 99 9300	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 83 9130	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 99 9400	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 83 9150	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 99 9500	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 83 9170	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 99 9600	L20	EUR/100 kg	0,00	0405 10 11 9500	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 99 9700	L20	EUR/100 kg	0,00	0405 10 11 9700	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 29 15 9200	L20	EUR/100 kg	0,00				
0402 29 15 9300	L20	EUR/100 kg	0,00				
0402 29 15 9500	L20	EUR/100 kg	0,00				
0402 29 19 9300	L20	EUR/100 kg	0,00				
0402 29 19 9500	L20	EUR/100 kg	0,00				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0405 10 19 9500	L20	EUR/100 kg	0,00	0406 30 39 9500	L04	EUR/100 kg	0,00
0405 10 19 9700	L20	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0405 10 30 9100	L20	EUR/100 kg	0,00	0406 30 39 9700	L04	EUR/100 kg	0,00
0405 10 30 9300	L20	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0405 10 30 9700	L20	EUR/100 kg	0,00	0406 30 39 9930	L04	EUR/100 kg	0,00
0405 10 50 9500	L20	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0405 10 50 9700	L20	EUR/100 kg	0,00	0406 30 39 9950	L04	EUR/100 kg	0,00
0405 10 90 9000	L20	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0405 20 90 9500	L20	EUR/100 kg	0,00	0406 40 50 9000	L04	EUR/100 kg	0,00
0405 20 90 9700	L20	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0405 90 10 9000	L20	EUR/100 kg	0,00	0406 40 90 9000	L04	EUR/100 kg	0,00
0405 90 90 9000	L20	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 10 20 9640	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 40 90 9000	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 10 20 9650	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 13 9000	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 10 20 9830	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 15 9100	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 10 20 9850	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 17 9100	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 20 90 9913	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 21 9900	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 20 90 9915	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 23 9900	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 20 90 9917	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 25 9900	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 20 90 9919	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 27 9900	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 30 31 9730	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 29 9100	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 30 31 9930	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 29 9300	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 30 31 9950	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 32 9119	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
				0406 90 35 9190	L04	EUR/100 kg	0,00
					L40	EUR/100 kg	0,00
				0406 90 35 9990	L04	EUR/100 kg	0,00
					L40	EUR/100 kg	0,00
				0406 90 37 9000	L04	EUR/100 kg	0,00
					L40	EUR/100 kg	0,00
				0406 90 61 9000	L04	EUR/100 kg	0,00
					L40	EUR/100 kg	0,00

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 63 9100	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 86 9200	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 63 9900	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 86 9400	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 69 9910	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 86 9900	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 73 9900	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 87 9300	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 75 9900	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 87 9400	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 76 9300	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 87 9951	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 76 9400	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 87 9971	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 76 9500	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 87 9973	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 78 9100	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 87 9974	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 78 9300	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 87 9975	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 79 9900	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 87 9979	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 81 9900	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 88 9300	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 85 9930	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 88 9500	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 85 9970	L04	EUR/100 kg	0,00				
	L40	EUR/100 kg	0,00				

Le destinazioni sono definite come segue:

L20: Tutte le destinazioni, tranne:

- paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d'America;
- territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- i territori europei che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra;
- le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

L04: Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (\*), Montenegro ed ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.

L40: Tutte le destinazioni, tranne:

- paesi terzi: L04, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Città del Vaticano), Stati Uniti d'America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Sudafrica;
- territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- i territori europei che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra;
- le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

(\*) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

**REGOLAMENTO (UE) N. 651/2010 DELLA COMMISSIONE****del 22 luglio 2010****recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari <sup>(2)</sup>, prevede una procedura di gara permanente.
- (2) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'espor-

tazione per taluni prodotti agricoli <sup>(3)</sup>, e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 20 luglio 2010.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 20 luglio 2010, non è concessa alcuna restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettere a) e b) e all'articolo 2 di detto regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.

**REGOLAMENTO (UE) N. 652/2010 DELLA COMMISSIONE****del 22 luglio 2010****che, nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari <sup>(2)</sup>, prevede un procedimento di gara permanente.
- (2) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un pro-

cedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli <sup>(3)</sup>, e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 20 luglio 2010.

- (3) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 20 luglio 2010, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettera c) e all'articolo 2 di detto regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.<sup>(3)</sup> GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.

**REGOLAMENTO (UE) N. 653/2010 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 luglio 2010**  
**recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'allegato I, parte XIX, del medesimo regolamento e i prezzi di detti prodotti nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (4) È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno

dell'Unione e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari<sup>(2)</sup> e del regolamento (CE) n. 853/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale<sup>(3)</sup>, nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura stabiliti nell'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 nonché quelli definiti nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

## ALLEGATO

**Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 23 luglio 2010**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0407 00 11 9000	A02	EUR/100 unità	0,39
0407 00 19 9000	A02	EUR/100 unità	0,20
0407 00 30 9000	E09	EUR/100 kg	0,00
	E10	EUR/100 kg	22,00
	E19	EUR/100 kg	0,00
0408 11 80 9100	A03	EUR/100 kg	84,72
0408 19 81 9100	A03	EUR/100 kg	42,53
0408 19 89 9100	A03	EUR/100 kg	42,53
0408 91 80 9100	A03	EUR/100 kg	53,67
0408 99 80 9100	A03	EUR/100 kg	9,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09: Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10: Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E19: tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dei gruppi E09, E10.



**REGOLAMENTO (UE) N. 654/2010 DELLA COMMISSIONE****del 22 luglio 2010****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti contemplati nell'allegato I, parte XVII, del precitato regolamento e i prezzi nella l'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine, è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della l'Unione e che recano il bollo sanitario previsto

dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(2)</sup>. È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari <sup>(3)</sup> e del regolamento (CE) n. 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(4)</sup>.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di bollo sanitario stabiliti nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

<sup>(3)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

## ALLEGATO

**Restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina applicabili a partire dal 23 luglio 2010**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0210 11 31 9110	A00	EUR/100 kg	54,20
0210 11 31 9910	A00	EUR/100 kg	54,20
0210 19 81 9100	A00	EUR/100 kg	54,20
0210 19 81 9300	A00	EUR/100 kg	54,20
1601 00 91 9120	A00	EUR/100 kg	19,50
1601 00 99 9110	A00	EUR/100 kg	15,20
1602 41 10 9110	A00	EUR/100 kg	29,00
1602 41 10 9130	A00	EUR/100 kg	17,10
1602 42 10 9110	A00	EUR/100 kg	22,80
1602 42 10 9130	A00	EUR/100 kg	17,10
1602 49 19 9130	A00	EUR/100 kg	17,10

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

**REGOLAMENTO (UE) N. 655/2010 DELLA COMMISSIONE****del 22 luglio 2010****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 143,visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei

settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione del 22 luglio 2010 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine <sup>(1)</sup>
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	137,4	0	BR
		137,9	0	AR
		122,5	0	TH
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	132,9	0	BR
		141,0	0	AR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	217,9	25	BR
		257,2	13	AR
		316,3	0	CL
0207 14 50	Petti di pollo, congelati	255,0	0	BR
0207 14 60	Cosce di pollo, congelate	147,2	0	BR
0207 25 10	Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate	184,0	0	BR
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	276,4	6	BR
		293,9	1	CL
0408 11 80	Tuorli	323,9	0	AR
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	341,4	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	339,1	0	BR
3502 11 90	Ovoalbumina essiccata	566,9	0	AR

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»

**REGOLAMENTO (UE) N. 656/2010 DELLA COMMISSIONE****del 22 luglio 2010****recante decisione di non fissare il prezzo minimo di vendita del burro per la quarta gara parziale nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 446/2010**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 446/2010 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto una gara per la vendita di burro nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico <sup>(3)</sup>.
- (2) È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE)

n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita.

- (3) Sulla base delle offerte ricevute per la quarta gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la quarta gara parziale relativa alla vendita di burro nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 446/2010, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 20 luglio 2010, non è fissato alcun prezzo minimo di vendita del burro.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 22.5.2010, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

**REGOLAMENTO (UE) N. 657/2010 DELLA COMMISSIONE****del 22 luglio 2010****recante decisione di non fissare un prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la quarta gara parziale nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 447/2010 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto una gara relativa alla vendita di latte scremato in polvere, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico <sup>(3)</sup>.
- (2) È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare

parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita.

- (3) Sulla base delle offerte ricevute per la quarta gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la quarta gara parziale relativa alla vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 20 luglio 2010, non è fissato un prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale per dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 22.5.2010, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

**REGOLAMENTO (UE) N. 658/2010 DELLA COMMISSIONE****del 22 luglio 2010****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 645/2010 della Commissione <sup>(4)</sup>.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 187 del 21.7.2010, pag. 26.

## ALLEGATO

**Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 23 luglio 2010**

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	42,48	0,00
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	42,48	2,16
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	42,48	0,00
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	42,48	1,86
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	42,48	5,07
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	41,32	1,94
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	41,32	1,94
1702 90 95 <sup>(3)</sup>	0,41	0,27

<sup>(1)</sup> Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

<sup>(2)</sup> Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

<sup>(3)</sup> Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.



## REGOLAMENTO (UE) N. 659/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2010

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 162, paragrafo 1 *ter*, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s) ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso e i prezzi all'interno dell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento.

(2) Il regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi <sup>(2)</sup>, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 578/2010, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

(4) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Heinz ZOUREK

*Direttore generale per le Imprese e l'industria*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1.

## ALLEGATO

**Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 23 luglio 2010 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Descrizione	Destinazione <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	– – altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	0,00
		03	22,00
		04	0,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	0,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli d'uovo:		
0408 11	– – essiccati:		
ex 0408 11 80	– – – ad uso alimentare:		
	non dolcificati	01	84,72
0408 19	– – altri:		
	– – – ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	– – – – liquidi:		
	non dolcificati	01	42,53
ex 0408 19 89	– – – – congelati:		
	non dolcificati	01	42,53
	– altri:		
0408 91	– – essiccati:		
ex 0408 91 80	– – – ad uso alimentare:		
	non dolcificati	01	53,67
0408 99	– – altri:		
ex 0408 99 80	– – – ad uso alimentare:		
	non dolcificati	01	9,00

<sup>(1)</sup> Le destinazioni sono indicate come segue:

01 paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine,

04 tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.

## REGOLAMENTO (UE) N. 660/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2010

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera p), elencati nell'allegato I, parte XVI, dello stesso regolamento e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, dello stesso regolamento.
- (2) Il regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi<sup>(2)</sup> indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Conformemente all'articolo 14, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 578/2010, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base interessati per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per gli stessi prodotti esportati allo stato naturale.
- (4) L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a quello stesso prodotto esportato senza essere trasformato.
- (5) Nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione a tali restituzioni. Per evitare questa circostanza appare quindi necessario adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di tassi di restituzione specifici per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che dovrebbe consentire di raggiungere questi due obiettivi.
- (6) L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 578/2010 dispone che, nel fissare il tasso di restituzione, si tenga conto, se del caso, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente applicabili in tutti gli Stati membri conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 o ai prodotti equiparati.
- (7) Conformemente all'articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nell'Unione e trasformato in caseina, a condizione che detto latte e la caseina con esso fabbricata rispondano a determinati requisiti.
- (8) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 e nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2010.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Heinz ZOUREK

*Direttore generale per le Imprese e l'industria*

---

## ALLEGATO

**Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 23 luglio 2010 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato <sup>(1)</sup>**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):		
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	0,00	0,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	0,00	0,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):		
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	0,00	0,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti:

- paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, Stati Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;
- territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita un controllo effettivo;
- territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: Gibilterra;
- le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

# RACCOMANDAZIONI

## RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2010

**sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione**

(2010/410/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 2,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

viste le conclusioni del Consiglio europeo,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del trattato, gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio. Conformemente alle disposizioni del trattato, l'Unione europea ha creato e applicato strumenti di coordinamento delle politiche di bilancio (il patto di stabilità e crescita) nonché politiche macrostrutturali.
- (2) A norma del trattato, il Consiglio deve adottare orientamenti in materia di occupazione e orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri.
- (3) La strategia di Lisbona lanciata nel 2000 era basata sulla consapevolezza che l'Unione europea, per far fronte alla concorrenza mondiale, ai cambiamenti tecnologici, alle sfide ambientali e all'invecchiamento della popolazione, doveva migliorare occupazione, produttività e competitività rafforzando nel contempo la coesione sociale. La strategia di Lisbona è stata rilanciata nel 2005 a seguito di un riesame intermedio che ha conferito maggiore centralità alla crescita e al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione.
- (4) La strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione ha contribuito a creare un consenso sull'impostazione generale delle politiche economiche e occupazionali dell'Unione. Nel 2005 <sup>(1)</sup> il Consiglio ha adottato nell'ambito di tale strategia orientamenti di massima per le politiche economiche e orientamenti in materia di occupazione, che sono stati riveduti nel 2008 <sup>(2)</sup>. I 24 orientamenti hanno posto le basi dei programmi nazionali di riforma, definendo le principali priorità per le riforme macroeconomiche, microeconomiche e del mercato del lavoro per l'intera Unione. L'esperienza dimostra tuttavia

che le priorità definite dagli orientamenti non erano sufficientemente chiare e che i collegamenti tra di essi non erano abbastanza forti, il che ne ha limitato l'impatto sull'elaborazione delle politiche nazionali.

- (5) La crisi finanziaria ed economica iniziata nel 2008 ha provocato pesanti perdite di posti di lavoro e di produzione potenziale e un gravissimo deterioramento delle finanze pubbliche. Il piano europeo di ripresa economica <sup>(3)</sup>, tuttavia, ha aiutato gli Stati membri ad affrontare la crisi, in parte mediante uno stimolo di bilancio coordinato, mentre l'euro ha costituito un'ancora per la stabilità macroeconomica. La crisi ha dimostrato pertanto che, se rafforzato e reso efficace, il coordinamento delle politiche economiche a livello dell'Unione può dare ottimi risultati. La crisi ha evidenziato altresì la stretta interdipendenza fra le economie e i mercati del lavoro degli Stati membri.
- (6) La Commissione ha proposto di definire una nuova strategia per il prossimo decennio, denominata Europa 2020 <sup>(4)</sup>, per consentire all'Unione di uscire più forte dalla crisi e di far progredire la sua economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Cinque obiettivi principali, elencati negli orientamenti corrispondenti, costituiscono traguardi comuni che devono orientare l'azione degli Stati membri — ferme restando le posizioni di partenza relative e le circostanze nazionali — e dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi con il massimo impegno per conseguire i traguardi nazionali ed eliminare gli ostacoli che frenano la crescita.
- (7) Nell'ambito di strategie globali di uscita dalla crisi economica, gli Stati membri dovrebbero attuare programmi di riforma ambiziosi per garantire la stabilità macroeconomica e la sostenibilità delle finanze pubbliche, migliorare la competitività, ridurre gli squilibri macroeconomici e migliorare le prestazioni del mercato del lavoro. Una volta consolidata la ripresa, occorrerà ritirare in modo coordinato e laddove opportuno le misure temporanee adottate in risposta alla crisi. Il ritiro dello stimolo fiscale deve essere operato e coordinato nell'ambito del patto di stabilità e crescita.

<sup>(1)</sup> COM(2005) 141.

<sup>(2)</sup> COM(2007) 803.

<sup>(3)</sup> COM(2009) 615 del 19 novembre 2009.

<sup>(4)</sup> COM(2010) 2020 del 3 marzo 2010.

- (8) Nell'ambito della strategia Europa 2020 gli Stati membri e l'Unione dovrebbero attuare riforme finalizzate a una «crescita intelligente», guidata dalla conoscenza e dall'innovazione. Le riforme dovrebbero puntare a migliorare la qualità dell'istruzione, garantendone l'accesso a tutti, a potenziare sia la ricerca sia le prestazioni delle imprese e a perfezionare il quadro normativo onde promuovere l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze in tutta l'Unione. Le riforme dovrebbero incoraggiare l'imprenditoria e contribuire a trasformare le idee creative in prodotti, servizi e processi che permettano di stimolare la crescita, creare posti di lavoro di qualità, favorire la coesione territoriale, economica e sociale e gestire meglio le sfide proprie della società europea e mondiale. In tale contesto, è di fondamentale importanza sfruttare appieno le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
- (9) Le politiche dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero puntare alla «crescita sostenibile» anche attraverso i programmi di riforma. Crescita sostenibile significa scindere la crescita economica dall'uso delle risorse, costruire un'economia efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse, sostenibile e competitiva, assicurare un'equa ripartizione di costi e benefici e sfruttare il ruolo guida dell'Europa nella corsa allo sviluppo di nuovi processi e tecnologie, comprese le tecnologie verdi. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero varare le riforme necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e garantire un uso efficiente delle risorse contribuendo così anche alla prevenzione del degrado ambientale e della perdita di biodiversità. Dovrebbero inoltre migliorare il clima imprenditoriale, favorire la creazione di posti di lavoro verdi e aiutare le imprese ad ammodernare la base industriale.
- (10) Infine, le politiche dell'Unione e i programmi di riforma degli Stati membri dovrebbero puntare anche alla «crescita inclusiva». Crescita inclusiva significa costruire una società coesa in cui i cittadini possano prepararsi ai cambiamenti e gestirli così da partecipare attivamente alla società e all'economia. Le riforme degli Stati membri dovrebbero pertanto garantire a tutti accesso e opportunità in tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la povertà e l'esclusione sociale eliminando i fattori che ostacolano la partecipazione al mercato del lavoro, specialmente per le donne, i lavoratori anziani, i giovani, le persone con disabilità e gli immigrati regolari.
- Dovrebbero tener conto della prospettiva di genere in tutte queste politiche. È opportuno inoltre estendere i benefici della crescita economica a tutti i cittadini e a tutte le regioni. I programmi di riforma degli Stati membri dovrebbero quindi puntare in via prioritaria a garantire il funzionamento dei mercati occupazionali mediante investimenti finalizzati al buon esito delle transizioni, allo sviluppo di competenze appropriate, al miglioramento qualitativo dei posti di lavoro e alla lotta contro la segmentazione, la disoccupazione strutturale e l'inattività, assicurando una protezione sociale adeguata e sostenibile e un'inclusione attiva per ridurre la povertà sempre nel rispetto del risanamento di bilancio convenuto.
- (11) Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero soprattutto continuare a moltiplicare gli sforzi per migliorare ulteriormente il quadro normativo, specialmente per quanto riguarda le imprese europee. Rafforzando gli strumenti di regolamentazione intelligente, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero garantire una normativa ben concepita, proporzionata, sistematicamente riveduta e che non comporti oneri inutili. Il conseguimento degli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi resta una priorità.
- (12) Le riforme strutturali dell'Unione e degli Stati membri possono dare un contributo effettivo alla crescita e all'occupazione purché rafforzino la competitività dell'Unione nell'economia mondiale, offrano nuovi sbocchi agli esportatori europei e assicurino un accesso competitivo alle importazioni vitali. Pertanto, le riforme dovrebbero tener conto delle proprie implicazioni in termini di competitività esterna per stimolare la crescita e la partecipazione dell'Europa ai mercati aperti ed equi di tutto il mondo.
- (13) La strategia Europa 2020 deve essere sostenuta da una serie integrata di politiche europee e nazionali che gli Stati membri e l'Unione dovrebbero attuare completamente e allo stesso ritmo per assicurare le ricadute positive delle riforme strutturali coordinate e un contributo più coerente delle politiche europee agli obiettivi della strategia, tenendo conto delle posizioni di partenza nazionali.
- (14) Sebbene i presenti orientamenti siano destinati agli Stati membri e all'Unione europea, la strategia Europa 2020 dovrebbe essere attuata in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali e in stretta collaborazione con i parlamenti, le parti sociali e i rappresentanti della società civile, che contribuiranno all'elaborazione dei programmi nazionali di riforma, alla loro attuazione e alla comunicazione globale sulla strategia.
- (15) La strategia Europa 2020 è corroborata da una serie più limitata di orientamenti, che sostituisce i precedenti 24 e affronta in modo coerente questioni riguardanti l'occupazione e la politica economica in senso lato. Gli orientamenti per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, allegati alla presente raccomandazione, sono intimamente connessi ai pertinenti orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione insieme ai quali costituiscono gli «orientamenti integrati di "Europa 2020"».

(16) Questi nuovi orientamenti integrati sono in linea con le conclusioni del Consiglio europeo. Essi danno agli Stati membri indicazioni precise su come definire e attuare i propri programmi nazionali di riforma, tenendo conto dell'interdipendenza, e sono in linea con il patto di stabilità e crescita. Gli orientamenti saranno alla base di tutte le eventuali raccomandazioni specifiche per paese rivolte dal Consiglio agli Stati membri o, per quanto riguarda gli orientamenti di massima per le politiche economiche, degli eventuali avvertimenti politici rivolti dalla Commissione in caso di scarsa osservanza delle raccomandazioni specifiche per paese.

(17) I presenti orientamenti dovrebbero rimanere stabili fino al 2014 per mantenere la centralità dell'esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Le politiche economiche degli Stati membri e, ove opportuno, dell'Unione europea dovrebbero tener conto degli orientamenti contenuti nell'allegato.
2. I programmi nazionali di riforma degli Stati membri dovrebbero essere elaborati in linea con gli obiettivi indicati negli «orientamenti integrati di "Europa 2020"».

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2010.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

D. REYNDEERS



## ALLEGATO

**Orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione**

Orientamento 1: garantire la qualità e la sostenibilità delle finanze pubbliche

Gli Stati membri dovrebbero dare vigorosa esecuzione alle strategie di risanamento del bilancio nell'ambito del patto di stabilità e crescita (PSC) e applicare, in particolare, le raccomandazioni rivolte loro secondo la procedura per i disavanzi eccessivi e/o nei memorandum d'intesa nel caso di un sostegno alla bilancia dei pagamenti. Gli Stati membri dovrebbero in particolare conseguire il risanamento in linea con le raccomandazioni del Consiglio e raggiungere gli obiettivi di medio termine in linea con il patto di stabilità e crescita. Fatto salvo il quadro giuridico del patto di stabilità e crescita, ciò implica che la maggior parte degli Stati membri deve raggiungere un risanamento di gran lunga superiore al parametro dello 0,5 % del prodotto interno lordo (PIL) all'anno in termini strutturali fino a che il rapporto debito/PIL non dimostra una solida tendenza al ribasso. Il risanamento del bilancio dovrebbe iniziare al più tardi nel 2011, o prima di questa data negli Stati membri in cui la congiuntura lo permette, purché le previsioni dei servizi della Commissione continuino ad indicare che la ripresa si sta rafforzando e comincia ad autoalimentarsi.

In sede di definizione e attuazione del risanamento del bilancio, le strategie dovrebbero focalizzarsi sulle riduzioni di spesa privilegiando le voci che stimolano la crescita, in settori quali istruzione, competenze e occupabilità, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione e investimenti nelle reti con ricadute positive sulla produttività, nel caso ad esempio l'Internet ad alta velocità, l'energia, le interconnessioni e le infrastrutture di trasporto. Gli aumenti delle imposte eventualmente necessari dovrebbero essere combinati, per quanto possibile, a misure che rendano i regimi fiscali più favorevoli alla crescita, all'occupazione e all'ambiente, ad esempio spostando l'onere fiscale verso le attività ambientalmente dannose. I regimi fiscali e previdenziali dovrebbero fornire incentivi migliori per rendere il lavoro redditizio.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre potenziare i quadri di bilancio nazionali e migliorare tanto la qualità della spesa pubblica quanto la sostenibilità delle finanze pubbliche, segnatamente perseguendo con fermezza una rapida riduzione del debito, la riforma della spesa pubblica legata all'invecchiamento della popolazione, come la spesa per le pensioni e la sanità, e politiche che contribuiscano ad aumentare l'occupazione e l'età pensionabile effettiva per garantire che la spesa pubblica legata all'invecchiamento e i regimi di previdenza sociale siano finanziariamente sostenibili.

L'efficienza di bilancio e la qualità delle finanze pubbliche sono importanti anche a livello dell'Unione.

Orientamento 2: ovviare agli squilibri macroeconomici

Gli Stati membri dovrebbero scongiurare gli squilibri macroeconomici non sostenibili che derivano in particolare dagli sviluppi a livello di partite correnti, mercati mobiliari e bilanci delle famiglie e delle imprese. Gli Stati membri con elevati squilibri delle partite correnti dovuti a una mancanza persistente di competitività o ad altri motivi dovrebbero affrontare il problema alla radice mediante interventi, ad esempio, a livello di politica di bilancio, andamento salariale, riforme strutturali connesse ai mercati dei prodotti e dei servizi finanziari (compresi i flussi di capitale di stimolo alla produttività), mercati occupazionali, in linea con gli orientamenti in materia di occupazione, o altri settori strategici pertinenti. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero creare condizioni che favoriscano sistemi di contrattazione salariale e sviluppi del costo del lavoro coerenti con la stabilità dei prezzi, le tendenze della produttività a medio termine e la necessità di ridurre gli squilibri macroeconomici. Laddove opportuno, un'adeguata fissazione delle retribuzioni nel settore pubblico deve essere considerata un segnale importante per assicurare moderazione salariale nel settore privato in linea con l'esigenza di migliorare la competitività. L'inquadramento salariale, comprese le retribuzioni minime, deve consentire processi di formazione delle retribuzioni che tengano conto delle differenze in termini di competenze e condizioni dei mercati occupazionali locali e si adattino alle forti divergenze in termini di prestazioni economiche tra le regioni di uno stesso paese. In questo contesto, le parti sociali hanno un importante compito da svolgere. Gli Stati membri con elevate eccedenze nelle partite correnti dovrebbero prendere misure per varare riforme strutturali volte a rafforzare il potenziale di crescita e quindi anche a sostenere la domanda interna. Ovviare agli squilibri macroeconomici, incluso tra gli Stati membri, contribuirà anche a conseguire coesione economica.

Orientamento 3: ridurre gli squilibri nella zona euro

Gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbero considerare i notevoli e persistenti divari tra le situazioni delle partite correnti e gli altri squilibri macroeconomici questioni di interesse comune e, all'occorrenza, prendere provvedimenti urgenti per ridurre tali squilibri. Sono necessari interventi in tutti gli Stati membri della zona euro, ma la natura, la gravità e l'urgenza delle problematiche variano sensibilmente secondo i paesi. Date le vulnerabilità e le dimensioni dell'aggiustamento richiesto, negli Stati membri che presentano costantemente notevoli disavanzi della bilancia commerciale e gravi perdite di competitività l'intervento politico è particolarmente urgente e deve riuscire a ridurre sensibilmente e

in modo permanente il disavanzo delle partite correnti. Questi Stati membri della zona euro dovrebbero inoltre puntare a ridurre i costi unitari del lavoro tenendo conto dell'evoluzione della produttività a livello regionale, settoriale e imprenditoriale, e ad aumentare la concorrenza nei mercati dei prodotti. Gli Stati membri con elevate eccedenze nelle partite correnti dovrebbero prendere misure per varare riforme strutturali volte a rafforzare il potenziale di crescita e quindi anche a sostenere la domanda interna. Analogamente, gli Stati membri della zona euro dovrebbero intervenire sugli altri squilibri economici quali un'accumulazione eccessiva del debito privato e i divari in termini di inflazione. È opportuno eliminare gli ostacoli istituzionali alla flessibilità nell'adeguamento dei prezzi e dei salari alle condizioni del mercato. Gli squilibri macroeconomici dovrebbero essere monitorati attentamente nell'ambito dell'Eurogruppo, che all'occorrenza deve proporre opportune misure correttive.

Orientamento 4: sfruttare al meglio il sostegno a R&S e all'innovazione, rafforzare il triangolo della conoscenza e liberare il potenziale dell'economia digitale

Gli Stati membri dovrebbero rivedere i sistemi di R&S e innovazione nazionali (e regionali), garantendo condizioni generali adeguate ed efficaci per gli investimenti pubblici nell'ambito delle strategie di risanamento di bilancio secondo il patto di stabilità e crescita (orientamento 1), e orientandoli verso una crescita più sostenuta affrontando laddove opportuno le sfide principali per la società (tra cui energia, uso efficiente delle risorse, cambiamenti climatici, coesione sociale e territoriale, invecchiamento, salute e sicurezza) in modo efficiente. In particolare gli investimenti pubblici dovrebbero servire per promuovere il finanziamento privato di R&S. Le riforme dovrebbero favorire l'eccellenza e la specializzazione intelligente, promuovere l'integrità scientifica, intensificare la cooperazione tra università, centri di ricerca, settore pubblico, privati e terzo settore, a livello nazionale e internazionale, e far sì che siano sviluppate infrastrutture e reti atte a favorire la diffusione delle conoscenze. È necessario migliorare la gestione dei centri di ricerca per rendere i sistemi di ricerca nazionali economicamente più efficaci e produttivi. A tal fine è opportuno ammodernare la ricerca presso le università, sviluppare e rendere accessibili infrastrutture capaci di reggere il confronto a livello mondiale e promuovere l'attrattiva delle carriere e la mobilità dei ricercatori e degli studenti. I regimi di finanziamento e di appalto dovrebbero essere adattati e semplificati per contribuire, laddove opportuno, ad agevolare la cooperazione transfrontaliera, il trasferimento delle conoscenze e una concorrenza basata sul merito, sulla base di sinergie e della ricerca di valore aggiunto.

Le politiche degli Stati membri in materia di R&S e innovazione dovrebbero rivolgersi direttamente alle opportunità e alle problematiche nazionali, tenendo conto dell'ambito dell'Unione per aumentare le possibilità di mettere insieme risorse pubbliche e private nei settori dove l'Unione crea valore aggiunto, sfruttando le sinergie con i fondi dell'Unione in modo da raggiungere dimensioni sufficienti ed evitare frammentazioni. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero integrare l'innovazione in tutte le politiche pertinenti e promuovere l'innovazione in senso lato (compresa quella non tecnologica). Per incentivare gli investimenti privati nella ricerca e nell'innovazione, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero migliorare il contesto generale — specie per quanto riguarda il clima imprenditoriale, la natura concorrenziale e aperta dei mercati, l'elevato potenziale economico del settore culturale e creativo — combinare, laddove opportuno, incentivi fiscali efficaci in funzione del margine di manovra fiscale di ciascuno Stato membro e altri strumenti finanziari con misure volte ad agevolare l'accesso ai finanziamenti privati (compreso il capitale di rischio) e semplificarne l'accesso per le PMI, rilanciare la domanda, specie per quanto riguarda l'eco-innovazione (nel caso mediante appalti pubblici verdi e standard interoperabili), promuovere mercati e normative favorevoli all'innovazione e garantire una tutela e una gestione efficiente, accessibile ed efficace della proprietà intellettuale. I tre lati del triangolo (istruzione — ricerca — innovazione) dovrebbero sostenersi ed alimentarsi reciprocamente. In linea con gli orientamenti 8 e 9, gli Stati membri dovrebbero dotare le persone delle vaste competenze richieste da tutte le forme dell'innovazione, eco-innovazione compresa, ed adoperarsi per assicurare un numero sufficiente di laureati in scienze, matematica e ingegneria.

Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero creare un contesto appropriato per il rapido sviluppo di un mercato unico digitale che offra contenuti e servizi in linea facilmente accessibili. Gli Stati membri dovrebbero favorire la diffusione e l'uso dell'Internet ad alta velocità, in quanto mezzo essenziale per accedere alla conoscenza e partecipare alla sua creazione. I finanziamenti pubblici dovrebbero essere efficaci e mirati a combattere le inefficienze del mercato. Le politiche dovrebbero rispettare il principio della neutralità tecnologica. Gli Stati membri dovrebbero cercare di ridurre i costi di sviluppo delle reti, in particolare rafforzando il coordinamento dei lavori pubblici; Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero promuovere l'introduzione e l'uso di servizi in linea moderni e accessibili, anche mediante l'ulteriore sviluppo della pubblica amministrazione elettronica, la firma elettronica, l'identità elettronica e i pagamenti elettronici; favorire un'attiva partecipazione alla società digitale, in particolare promuovendo l'accesso a contenuti e servizi culturali anche attraverso i media e l'alfabetizzazione digitale, e promuovere un clima di sicurezza e fiducia.

*L'obiettivo principale dell'Unione europea, in base al quale gli Stati membri definiranno i propri obiettivi nazionali, è migliorare la situazione di ricerca e sviluppo, in particolare al fine di portare al 3 % del PIL entro il 2020 i livelli d'investimento combinato pubblico e privato nel settore. la Commissione elaborerà un indicatore che rifletta l'intensità in termini di R&S e di innovazione.*

**Orientamento 5: migliorare l'efficienza sotto il profilo delle risorse e ridurre le emissioni di gas a effetto serra**

Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero varare misure volte a promuovere la scissione della crescita economica dall'uso delle risorse, trasformando le sfide ambientali in opportunità di crescita e utilizzando in modo più efficiente le proprie risorse naturali, contribuendo così anche a prevenire il degrado ambientale e a preservare la biodiversità. Devono varare le riforme strutturali necessarie per riuscire a creare, in condizioni sempre più difficili a livello mondiale connesse al CO<sub>2</sub> e alle risorse, nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero realizzare ulteriori sforzi per accelerare la creazione di un mercato interno dell'energia integrato e pienamente funzionante, in cui gas ed energia elettrica fluiscano senza strozzature. Al fine di ridurre le emissioni e migliorare l'efficienza energetica gli Stati membri dovrebbero fare largo uso degli strumenti basati sul mercato, sostenendo il principio dell'internalizzazione dei costi esterni, compresa la fiscalità, e altri strumenti di sostegno efficaci al fine di ridurre le emissioni ed adeguarsi meglio ai cambiamenti climatici, promuovere crescita e occupazione sostenibili e l'efficienza economica delle risorse, incentivare l'uso dell'energia rinnovabile e di tecnologie a bassa emissione di CO<sub>2</sub> resistenti ai cambiamenti climatici passando a modi di trasporto più interconnessi e rispettosi dell'ambiente e promuovere il risparmio energetico e l'eco-innovazione. Gli Stati membri dovrebbero ridurre gradualmente le sovvenzioni che hanno ripercussioni negative sull'ambiente e garantire un'equa ripartizione dei relativi costi e benefici.

Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero servirsi degli strumenti normativi, non normativi e di bilancio, ad esempio gli standard di rendimento energetico a livello dell'Unione per i prodotti e gli edifici, l'etichettatura e gli «appalti verdi», per incentivare una transizione economicamente efficace dei modelli di produzione e di consumo, promuovere il riciclaggio, pervenire all'efficienza energetica e delle risorse e ad un'economia sicura e sostenibile a bassa emissione di CO<sub>2</sub> e progredire verso trasporti più sostenibili e la produzione di energia sicura e pulita, sfruttando al massimo le sinergie europee al riguardo e tenendo conto del contributo dell'agricoltura sostenibile. Gli Stati membri dovrebbero risolutamente mirare a infrastrutture intelligenti, potenziate e totalmente interconnesse nei settori dei trasporti e dell'energia, usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in linea con l'orientamento 4, per incrementare la produttività, garantire un'attuazione coordinata dei progetti infrastrutturali e favorire lo sviluppo di mercati di rete aperti, competitivi e integrati.

*L'obiettivo principale dell'Unione europea, in base al quale gli Stati membri fissarono i traguardi nazionali è ridurre entro il 2020 le emissioni di gas a effetto serra del 20 % rispetto ai livelli del 1990; portare al 20 % la quota delle fonti di energia rinnovabile nel nostro consumo finale di energia e puntare a un miglioramento del 20 % dell'efficienza energetica; l'Unione si è impegnata a prendere la decisione di passare entro il 2020 a una riduzione del 30 % rispetto ai livelli del 1990 come offerta condizionale, nel quadro di un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012, a condizione che altri paesi sviluppati si impegnino ad analoghe riduzioni delle emissioni e i paesi in via di sviluppo contribuiscano adeguatamente in funzione delle loro responsabilità e capacità rispettive.*

**Orientamento 6: migliorare il clima per le imprese e i consumatori e ammodernare e sviluppare la base industriale per garantire il pieno funzionamento del mercato interno**

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i mercati operino nell'interesse di cittadini, consumatori e imprese. Sempre assicurando la tutela dei consumatori, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero creare condizioni generali prevedibili e garantire mercati efficienti, aperti e concorrenziali per i beni e i servizi. In particolare, questi interventi dovrebbero mirare ad approfondire il mercato unico e il quadro normativo, in particolare nel settore finanziario, oltre a promuovere condizioni di parità nei mercati finanziari a livello mondiale, applicare e attuare efficacemente le regole del mercato unico e della concorrenza sviluppando le infrastrutture fisiche necessarie, anche al fine di ridurre le disparità regionali.

È opportuno sviluppare ulteriormente la dimensione esterna del mercato interno al fine di rafforzare gli scambi e gli investimenti. Nel quadro del mercato unico è necessario prestare particolare attenzione a che sia rispettata un'adeguata fornitura dei servizi d'interesse generale. Gli Stati membri dovrebbero continuare a migliorare il clima imprenditoriale ammodernando la pubblica amministrazione, migliorando l'amministrazione d'impresa, eliminando gli ultimi ostacoli al mercato interno e gli oneri amministrativi inutili, evitando di introdurre di nuovi grazie a strumenti di regolamentazione intelligente, anche sviluppando altri servizi interoperabili di pubblica amministrazione elettronica, eliminando gli ostacoli fiscali, sostenendo le piccole e medie imprese (PMI) migliorando il loro accesso al mercato unico in linea con lo «Small Business Act» per l'Europa e con il principio «innanzitutto pensare piccolo», garantendo la stabilità e l'integrazione dei mercati dei servizi finanziari, agevolando l'accesso ai finanziamenti, migliorando le condizioni per promuovere l'accesso e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, sostenendo l'internazionalizzazione delle PMI e promuovendo l'imprenditorialità, anche quella femminile. Gli appalti pubblici dovrebbero stimolare l'innovazione, segnatamente per le PMI, e sostenere la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse (in linea con l'orientamento 5) nel rispetto dei principi di apertura dei mercati, trasparenza e concorrenza effettiva.

Gli Stati membri dovrebbero sostenere una base industriale moderna, innovativa, diversificata, competitiva, a bassa emissione di CO<sub>2</sub>, ed efficiente sotto il profilo delle risorse e dell'energia, in parte agevolando le ristrutturazioni necessarie in modo economicamente efficace e pienamente conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e alle altre norme pertinenti. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero rivedere le priorità per i fondi dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente con il settore industriale e le parti interessate per contribuire al ruolo di guida e alla competitività dell'Unione nello sviluppo sostenibile e inclusivo mondiale, promuovendo in particolare la responsabilità sociale delle imprese, individuando le strozzature e aprendo al cambiamento.

---

---

**RETTIFICHE****Rettifica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 163 del 30 giugno 2010**

Nel sommario e a pagina 1:

*anziché:* «ACCORDI INTERNAZIONALI»,

*leggi:* «REGOLAMENTI».

Nel sommario e a pagina 2 il titolo della sezione «REGOLAMENTI» è soppresso.

---





## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT